



2025/1109

28.5.2025

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1109 DELLA COMMISSIONE**

**del 26 maggio 2025**

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania**

*[notificata con il numero C(2025) 3506]*

**(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulle popolazioni animali interessate e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione <sup>(2)</sup> integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione <sup>(3)</sup>. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure in tale zona. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione <sup>(4)</sup>, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, l'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le aree elencate nell'allegato I della medesima decisione di esecuzione.

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj>).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2018/1882/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj)).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 (GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec\\_impl/2025/638/oj](http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj)).

- (5) L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce inoltre che la Romania applichi le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle aree elencate nell'allegato II di tale decisione di esecuzione e nel rispetto dei termini di applicazione indicati in tale allegato. L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce anche che i movimenti di ovini e caprini al di fuori del perimetro esterno di tali zone devono essere vietati fino alle date indicate per ciascuna area in tale allegato. Ciò è necessario a garantire che le misure di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2025/638, in particolare il divieto dei movimenti di ovini e caprini, si applichino per un certo periodo di tempo dopo il termine di applicazione delle misure previste nelle zone di protezione e sorveglianza elencate nell'allegato I di tale decisione di esecuzione.
- (6) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto necessario mantenere il distretto di Bihor all'interno delle aree in cui si devono applicare le misure applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687. In particolare, è opportuno continuare a vietare i movimenti di ovini e caprini dal distretto di Bihor verso aree situate al di fuori del perimetro esterno di tale distretto. Data l'attuale situazione epidemiologica nel distretto di Bihor, è necessario estendere temporalmente fino al 30 settembre 2025 l'ulteriore zona soggetta a restrizioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638.
- (7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 si applichino quanto prima.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025

*Per la Commissione*  
Olivér VÁRHELYI  
*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

| Paese          | Area amministrativa       | Aree di cui all'articolo 2                 | Termine ultimo di applicazione |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Romania</b> | <b>Distretto di Bihor</b> | Tutto il territorio del distretto di Bihor | 30.9.2025»                     |